

Statuti Pro Velo Ticino

NOME E SEDE

Art. 1

Sotto la ragione sociale "PRO VELO Ticino", è costituita un'associazione apartitica e non a scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sua durata è illimitata. Essa ha sede presso il domicilio del/della presidente.

SCOPI

Art. 2

PRO VELO Ticino ha i seguenti scopi:

- Promuovere e diffondere l'impiego della bicicletta come mezzo di trasporto ad uso quotidiano e per il tempo libero.
- Far conoscere il punto di vista dei ciclisti e delle cicliste del Cantone Ticino.
- Difendere gli interessi dei ciclisti e delle cicliste del Cantone Ticino.
- Collaborare con le istituzioni, cantonali, comunali, regionali, associazioni o enti vari nello sviluppo e nella realizzazione di una rete capillare di piste e/o percorsi ciclabili in tutto il Cantone Ticino.

•

SOCI

Art. 3

Sono soci e socie dell'associazione PRO VELO Ticino tutte le persone, fisiche o giuridiche, che sostengono Pro Velo Ticino con il versamento minimo della Quota Sociale e/o con opere o altri sostegni a favore delle iniziative e/o progetti proposti da Pro Velo Ticino.

DIRITTO DI VOTO

Art. 4

Tutti i soci e le socie (attivi/e – sostenitori/trici – onorari/e) in regola con il pagamento delle quote annue hanno il diritto di votare alle Assemblee Generali.

QUOTE SOCIALI

Art. 5

Le quote sociali annue sono fissate dal comitato e vengono ratificate in Assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci e delle socie
- Il comitato
- I gruppi di lavoro
- I revisori

Art. 7

L'assemblea generale ordinaria è costituita da tutti i soci e le socie e si riunisce una volta all'anno.

Art. 8

Le convocazioni alle assemblee e le comunicazioni ai soci e alle socie vengono diffuse per posta elettronica (e-mail), in assenza a mezzo posta. Le convocazioni alle assemblee vengono diffuse almeno 10 giorni prima della loro tenuta.

Art. 9

Su richiesta di almeno tre membri del comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci e delle socie, può essere convocata un'assemblea generale straordinaria

Art. 10

L'assemblea generale ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- Relazione del presidente
- Relazione tecnica
- Rapporto dei revisori con scarico del comitato
- Nomine statutarie
- Modifica degli statuti
- Nomina dei soci e delle socie onorari/e su proposta del comitato o dell'Assemblea stessa
- Stabilisce l'ammontare delle quote sociali

Art. 11

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del/della presidente.

Art. 12

Il comitato nominato dall'assemblea è composto da un minimo di 5, compresi il/la presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario ed il cassiere. Esso può completarsi cooptando nuovi membri la cui nomina deve venire ratificata alla prossima assemblea generale ordinaria.

Il/la presidente viene designato/a dall'assemblea generale e rimane in carica al minimo un anno. Accanto al/alla presidente vi è la carica di almeno un/una vice-presidente (massimo due), che ha la funzione di supplente in assenza del/della presidente.

Art. 13

Nel rispetto del presente statuto ed in funzione di specifiche richieste o necessità locali è consentito creare dei gruppi di lavoro che si occupino della gestione e realizzazione di progetti a livello locale o regionale.

I gruppi di lavoro assumono funzioni sia consultive che operative nel rispetto degli scopi societari e la loro costituzione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato in prima istanza ed in seguito dalla ratifica dell'Assemblea Generale o Straordinaria dei Soci.

Art. 14

Il comitato amministra l'associazione, propone ed attua il programma d'attività, ne tutela gli interessi, prendendo i necessari provvedimenti e le iniziative in conformità coi suoi scopi. Il comitato può designare commissioni speciali per compiti particolari.

Art. 15

La firma del/della presidente o del/della vice-presidente, unitamente a quella del/della segretario/a o del/della cassiere/a, vincola l'associazione di fronte a terzi. PRO VELO Ticino risponde con il suo solo patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei suoi soci/socie e dei membri del comitato.

Art. 16

I revisori eletti in numero di due più un supplente esaminano la contabilità e presentano la relazione scritta all'assemblea generale ordinaria. Essi stanno in carica due anni e sono rieleggibili. Sono convocati dal/lla cassiere/a almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

I soci e le socie hanno il diritto di proporre delle modifiche degli statuti. Esse devono pervenire al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale, in forma scritta.

Le decisioni in merito a proposte di modifiche degli statuti devono essere prese in assemblea, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 18

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale con il voto di almeno tre quarti dei soci/delle socie (cf. disposizioni del Codice civile svizzero, art. 60 e segg.). Avvenuto lo scioglimento, il patrimonio sociale verrà versato all'associazione mantello PRO VELO Svizzera, Berna, previa liquidazione di eventuali passività.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 19

Statuti approvati il 31 agosto 2010 a Bellinzona in occasione dell'assemblea costitutiva

dell'associazione e modificato il 12 novembre 2011 a Lugano durante l'Assemblea Generale dei soci.

Luogo, data: Lugano, 12 novembre 2011